

**Istruzioni Tecniche funzionali al corretto svolgimento delle attività  
collegate alla definizione della *matrice di corrispondenza fra gli utenti del  
sistema* disciplinata dall'art. 21 del TISG**

**28 marzo 2013**

A seguito dell'approvazione della deliberazione 258/2015/R/com, che ha modificato il comma 31.3 del TIVG, lettera a), a partire dall'**1 gennaio 2016** il termine ultimo per la presentazione al FUI della richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza è fissato all'**ottavo giorno lavorativo di ciascun mese successivo al termine ultimo di cui al comma 14.2 della deliberazione 138/04 (giorno 10 del mese)**.

## INDICE

1. Contesto normativo	3
2. SdDT: passaggio dal $F_T$ al nuovo UdB	4
3. Gestione degli errori	6

## 1. Contesto normativo

Con la deliberazione 229/2012/R/GAS l'Autorità ha approvato, tra l'altro, il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (di seguito: TISG).

La delibera stabilisce al punto 9. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda con proprie determinazioni a dare completamento al TISG con eventuali disposizioni tecniche di funzionamento ai fini del corretto svolgimento delle attività collegate al *settlement* gas, previa informativa all'Autorità.

Con la deliberazione 555/2012/R/GAS sono state emanate ulteriori disposizioni funzionali all'avvio della regolazione prevista dal TISG ed è stato spostato il termine di cui al comma 21.4 del TISG dal quinto giorno lavorativo all'undicesimo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013; la descrizione dei dettagli procedurali tramite i quali attuare tale disposizione relativamente alla matrice di corrispondenza fra gli utenti è contenuta nelle *Istruzioni Tecniche funzionali al corretto svolgimento delle attività collegate al settlement gas disciplinato dal TISG* approvate con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati n. 12/2012.

Con la deliberazione 249/2012/R/GAS l'Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di *default* trasporto (di seguito: SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna della rete (siano essi connessi a un impianto di consumo di un cliente finale oppure a una rete di distribuzione) che restino privi dell'utente di trasporto e bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi.

La regolazione prevede che sia compito dell'impresa maggiore di trasporto (di seguito: RdB) erogare il SdDT, riconoscendole però la possibilità di individuare uno o più fornitori transitori (di seguito:  $F_T$ ) - che assumono la qualifica di UdB con riferimento ai punti di riconsegna, e ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il SdDT - mediante procedura a evidenza pubblica.

Poiché l'erogazione del SdDT decorre, senza soluzione di continuità, dalla data:

- a) di efficacia della risoluzione anticipata del contratto di trasporto o
- b) in cui non risulta conferita capacità di trasporto,

ne deriva che l'utente del servizio di distribuzione (di seguito: UdD), il quale a sua volta fornisce clienti finali allacciati a un impianto di distribuzione, si ritrova senza la propria controparte commerciale, ossia l'UdB, perdendo quindi uno dei requisiti necessari per l'accesso al servizio di distribuzione (ai sensi della deliberazione 138/04, quello di disporre di gas e della relativa capacità presso il punto di riconsegna della rete di trasporto connesso con l'impianto di distribuzione), con la conseguente necessità per l'impresa di distribuzione interessata - nel caso in cui l'UdD non trovi un nuovo fornitore - di risolvere il rapporto contrattuale secondo quanto previsto dal Capitolo 13 del Codice di rete tipo per la distribuzione (o di analoghe disposizioni contenute nei codici di rete per la distribuzione approvati con modifiche).

Infatti, ai sensi del comma 6.1, lettera e), della deliberazione 249/2012/R/GAS, una volta decorso il SdDT, nel caso in cui l'UdD non identifichi uno o più UdB responsabili dei prelievi presso i punti di riconsegna interessati entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI (comma 31.3 del TIVG), l'impresa di distribuzione dovrà risolvere il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso e attivare i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG.

## 2. SdDT: passaggio dal $F_T$ al nuovo UdB

Per l'erogazione del SdDT il RdB si avvale di un  $F_T$  individuato mediante procedura ad evidenza pubblica il quale interviene come UdB sui punti per i quali si evidenzia una delle condizioni delineate dal comma 3.1 della deliberazione 249/2012/R/GAS.


A livello di matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, con la decorrenza del SdDT, il RdB provvede ad inserire il  $F_T$  nella piattaforma informatica sui punti di riconsegna della rete di trasporto interessati, stabilendo anche il legame con gli UdD per i quali è venuto meno l'UdB responsabile dei prelievi.

Successivamente, quando l'UdD individua un nuovo fornitore, quest'ultimo deve perfezionare la cessione di capacità con il  $F_T$ , cessione che - ai sensi del Codice di Rete di Snam Rete Gas - è gestita dall'impresa di trasporto entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta e che, pertanto, genera una modifica della filiera commerciale in corso mese.


L'UdD deve, poi, identificare l'UdB responsabile dei prelievi presso il dato punto di riconsegna della rete di trasporto entro il termine massimo utile per l'attivazione del FUI, altrimenti l'impresa di distribuzione dovrà risolvere il contratto a partire dal primo giorno del mese successivo ed attivare i servizi di ultima istanza. Tale identificazione dovrà avvenire anche sulla piattaforma informatica attraverso la modifica della matrice di corrispondenza.

La suddetta modifica potrà essere effettuata anche tramite riapertura della piattaforma informatica per i soggetti interessati, che verranno informati tempestivamente dal RdB; nel caso, la riapertura dovrà avere durata limitata, in coerenza con la regolazione vigente in materia di SdDT. Infatti, se la comunicazione dell'attivazione del SdDT - di cui al comma 6.1 della deliberazione 249/2012/R/GAS - viene inviata nei primi due giorni lavorativi del mese di competenza allora il termine massimo per la richiesta di attivazione dei servizi di ultima istanza è il  tredicesimo giorno lavorativo \* del mese in corso e tutte le attività, dalla cessione di capacità di trasporto alla definizione della matrice di corrispondenza, dovranno essere concluse al massimo entro tale limite temporale; tale termine si sposta al mese successivo quello di attivazione del SdDT nel caso in cui la predetta comunicazione, di cui al comma 6.1, sia inviata dopo il secondo giorno lavorativo del mese (ai sensi del comma 7.3 della deliberazione 249/2012/R/GAS).

Vengono di seguito presentati alcuni grafici semplificativi della regolazione in vigore.



La precedente figura mostra nel riquadro A l'avvicendamento del nuovo UdB al posto dell' $F_T$  nel caso in cui le cessioni di capacità di trasporto e l'identificazione del legame di corrispondenza UdD-UdB siano finalizzate proprio il  tredicesimo giorno lavorativo \* del mese per comunicazioni di attivazione del SdDT inviate entro il secondo giorno lavorativo. La soluzione rappresentata è una delle possibili, in quanto la fornitura da parte del nuovo UdB potrebbe iniziare in qualsiasi momento prima del  tredicesimo giorno lavorativo \* del mese. Nel riquadro B, invece, viene presentato il caso in cui l'UdD non identifichi un nuovo UdB nelle tempistiche previste dalla disciplina in vigore, con la conseguente risoluzione del contratto di distribuzione e l'attivazione dei servizi di ultima istanza.



La precedente figura mostra nel riquadro A l'avvicendamento del nuovo UdB al posto dell' $F_T$  nel caso in cui le cessioni di capacità di trasporto e l'identificazione del legame di corrispondenza UdD-UdB siano finalizzate proprio il  tredicesimo giorno lavorativo \* del mese successivo a quello di attivazione del SdDT per comunicazioni inviate oltre il secondo giorno lavorativo del mese M. La soluzione rappresentata è una delle possibili, in quanto la fornitura da parte del nuovo UdB potrebbe iniziare in qualsiasi momento prima del  tredicesimo giorno lavorativo \* del mese M+1. Nel riquadro B, invece, viene presentato il caso in cui l'UdD non identifichi un nuovo UdB nelle tempistiche previste dalla disciplina in vigore, con la conseguente risoluzione del contratto di distribuzione e l'attivazione dei servizi di ultima istanza.

Al fine di garantire la corretta attivazione dei servizi di ultima istanza, il  tredicesimo giorno lavorativo \* del mese, il RdB verifica i punti di riconsegna della rete di trasporto su cui è ancora attivo il  $F_T$  e ne trasmette notifica alle imprese di distribuzione interessate, non oltre le ore 12:00.

\* A seguito dell'approvazione della deliberazione 258/2015/R/com, che ha modificato il comma 31.3 del TIVG, lettera a), a partire dall'1 gennaio 2016 il termine ultimo per la presentazione al FUI della richiesta di attivazione del servizio

di fornitura di ultima istanza è fissato all'**ottavo giorno lavorativo di ciascun mese successivo al termine ultimo di cui al comma 14.2 della deliberazione 138/04 (giorno 10 del mese).**

### **3. Gestione degli errori**

#### ***Errori commessi nella definizione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema***

I soggetti che intervengono nella costruzione della filiera dei rapporti commerciali sono i seguenti:

- à ***l'impresa di distribuzione***, la quale ha l'obbligo di inserire sul punto di consegna della propria rete - mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB - il venditore che ha ottenuto l'accesso per la fornitura di clienti finali allacciati alla stessa; l'impresa di distribuzione ha anche il compito di aggiornare la lista degli UdD presenti sul dato punto, comunicando tutte le variazioni ovvero anche eliminando i venditori che non risultino più fornire alcun punto di riconsegna servito da quel *city gate* (anche nel caso in cui tale venditore rimanga come UdD su altri punti di reti gestite dalla data impresa di distribuzione);
- à ***l'UdB***, che deve indicare di quali UdD presenti sul punto di riconsegna della rete di trasporto è fornitore;
- à ***l'UdD***, che deve confermare l'esistenza del rapporto di fornitura, inserendo l'eventuale regola di ripartizione dei prelievi.

Il TISG è entrato in vigore l'1 gennaio 2013 e, pertanto, allo stato dell'arte non esiste un sufficiente bagaglio applicativo tale da poter identificare delle casistiche cui far risalire i possibili errori dei diversi soggetti sopra richiamati, considerabili come ammissibili dalla disciplina.

Sembra, quindi, opportuno permettere la gestione degli eventuali errori, rimandando a successiva determina l'eventuale identificazione delle tipologie di errore ammissibile. Di certo, l'errore deve essere rilevato in tempo utile per la comunicazione da parte del RdB nei confronti delle imprese di distribuzione (ai sensi del comma 21.4 del TISG), comunicazione da cui potrebbe scaturire l'attivazione dei servizi di ultima istanza, ossia prima del quinto giorno lavorativo di ciascun mese.

A tal fine, il RdB permette la modifica della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema anche nei primi 4 (quattro) giorni lavorativi del mese cui la sessione di bilanciamento si riferisce, garantendo il rispetto della tempistica stabilita dal comma 21.4 del TISG.

#### ***Malfunzionamenti di natura tecnica ed informatica***

Nei casi in cui, nei giorni previsti per l'espletamento degli obblighi di cui ai commi 21.2 e 21.3 del TISG, si siano verificati dei malfunzionamenti o indisponibilità della piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB, di qualsiasi natura, quest'ultimo garantisce l'utilizzo della suddetta - ai fini della costruzione della filiera dei rapporti commerciali - anche nei primi 2 (due) giorni lavorativi del mese cui la sessione di bilanciamento si riferisce.

#### ***Modalità applicative***

Con lo scopo di favorire il più possibile la diminuzione dei casi di attivazione dei servizi di ultima istanza, il primo giorno del mese cui la matrice di corrispondenza si riferisce, il RdB comunica ai soggetti interessati tutte le situazioni di possibile anomalia nella definizione della filiera dei rapporti commerciali.

Nei primi giorni di ciascun mese e, comunque non oltre i termini di cui ai precedenti paragrafi, l'impresa di distribuzione/l'UdB/l'UdD che individui un errore segnala al RdB, e per conoscenza a tutti i soggetti interessati, la necessità di apportare una correzione alla matrice di corrispondenza specificando la causa, se dovuta ad un errore materiale oppure ad un malfunzionamento e/o indisponibilità dei sistemi informativi.

Tutte le comunicazioni avvengono tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB ai sensi del comma 20.1 del TISG. In alternativa il RdB può effettuare/ricevere le comunicazioni tramite posta elettronica certificata (di seguito: PEC).

A tal fine, il RdB individua un indirizzo PEC, presidiato anche nei giorni non lavorativi che cadono nell'intervallo temporale sopra descritto, per la ricezione delle richieste di modifica della matrice di corrispondenza. L'email PEC dovrà riportare in oggetto la dicitura "*Richiesta di modifica matrice di corrispondenza causa errore/malfunzionamento*".

Indipendentemente dal sistema di trasmissione prescelto dal RdB, tutte le richieste presentate da impresa di distribuzione/UdB/UdD devono contenere i seguenti dati minimi:

- Codice REMI;
- Ragione Sociale Impresa di distribuzione;
- Ragione Sociale UdD;
- Ragione Sociale UdB;
- Descrizione dell'errore rilevato;
- Data di rilevazione dell'errore;
- Azioni necessarie per la sistemazione di quanto rilevato;
- Riferimenti completi della persona cui rivolgere eventuali richieste di chiarimento.

I dati di cui sopra dovranno essere compilati per quanto di propria competenza.

Onde prevenire eventuali comportamenti opportunistici, il RdB segnala nella relazione di cui al comma 26.3, trasmessa mensilmente all'Autorità, tutte le casistiche di errore evidenziate, comprensive delle percentuali di ricorrenza, nonché l'elenco:

- dei soggetti che dichiarino di aver commesso errori almeno 2 (due) mesi consecutivi e 3 (tre) non consecutivi, anche su punti di consegna della rete di trasporto diversi;
- degli UdD che non hanno almeno un UdB a monte nel mese di competenza.

Le suddette previsioni sono da intendersi estese a tutte le altre imprese di trasporto con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione 555/2012/R/GAS.